

GC n. 3 del.11.1.2016 Approvazione Programma triennale per la trasparenza

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“, prescrive l’adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Visto, in particolare l’articolo 10 del D.Lgs. n. 33/ 2013 citato, relativo al Programma triennale.

Visto cha tale documento deve fra l’altro definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

Visto il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità proposto per l’approvazione.

Visto lo Statuto dell’ente.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

#### DELIBERA

1. Viene approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2015-2017.
2. Esso viene allegato a questa deliberazione (allegato 1).
3. Questa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. 18.8.2000 n. 267.



**COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA**  
Provincia di Alessandria

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA  
E L'INTEGRITA'**  
**ANNI 2016 – 2017– 2018**

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  
pubbliche amministrazioni

Deliberazione GC n. 3 del.11.1.2016

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

## pubbliche amministrazioni

### Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'[articolo 43, comma 3](#). Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'[articolo 32](#).

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'[articolo 15](#), comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

## INDICE

### PREMESSA

#### PARTE I – Introduzione

##### 1.1 – Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

#### PARTE II - Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

##### 2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

##### 2.2 – Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione

##### 2.3 – L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte della Giunta Comunale

#### PARTE III - Iniziative di comunicazione della trasparenza

##### 3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati;

#### PARTE IV - Processo di attuazione del Programma

##### 4.1 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

##### 4.2 L'organizzazione dei flussi informativi

##### 4.3 La struttura dei dati e i formati

##### 4.4 Il trattamento dei dati personali

##### 4.5 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

##### 4.6 Controlli, responsabilità e sanzioni

## PREMESSA

La trasparenza è lo strumento per un controllo diffuso dell'attività amministrativa da parte dei cittadini, elemento importante per favorire la corretta e buona amministrazione. Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, che la definisce *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche"*.

Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni"*, è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 120, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*. Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore, a partire da quelli oggetto del D.lgs n. 150/2009, ma soprattutto fornisce un quadro utile a costruire un sistema di trasparenza.

Il decreto legislativo n. 33/2013 lega il principio di trasparenza a quello democratico e ai capisaldi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione (art. 1, comma 2).

Si tratta di misure che costituiscono un livello rilevante delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, con il fine di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.

La pubblicità dei dati e delle informazioni individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che pone in capo a ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati.

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet.

L'attuazione dei doveri di trasparenza diventa parte di ogni procedimento amministrativo, al fine di rendere l'intera attività dell'ente conoscibile e valutabile dalla cittadinanza.

Il presente programma, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto il principio della trasparenza.

Vi sono descritte le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l'adeguatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano di prevenzione della corruzione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti, anche in riferimento alle misure tecnologiche indispensabili per un'efficace pubblicazione, che consenta l'effettiva e puntuale pubblicazione dei dati attraverso il web.

Il presente programma viene redatto conformemente alle seguenti disposizioni, cui si rimanda per ogni aspetto non espressamente approfondito:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto *"Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*;
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*;
- Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto *"Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"* e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013;
- Deliberazione CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, avente a oggetto *"Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs n. 33/2013)"*;

- Deliberazione CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "*Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*";
- Deliberazione CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013, avente a oggetto "*Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione*";
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le "*Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*";

## PARTE I – Introduzione

### 1.1– Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

#### a) Le funzioni del Comune

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità e ne cura unitariamente gli interessi, nel rispetto delle caratteristiche etniche, sociali e culturali.

Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle strutture sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale.

il comune informa la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito;
- b) la tutela, la gestione, l'equilibrato sviluppo dell'ambiente e del territorio;
- c) la promozione della funzione sociale tramite l'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche attraverso le attività delle organizzazioni di volontariato;
- e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, storiche, culturali presenti nel territorio comunale, per garantire alla collettività la propria autonoma identità e una migliore qualità della vita.
- f) assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

#### b) La struttura organizzativa e i servizi

La struttura organizzativa prevede i seguenti Servizi:

Segreteria, amministrazione generale, personale;

Demografici ed elettorale;

Finanziario e contabilità, patrimonio;

Servizi sociali, scuola, cultura, sport;

Urbanistica e territorio, ambiente;

Lavori pubblici

#### c) Gli organi

Il Consiglio comunale, eletto dai cittadini, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurarne correttezza ed imparzialità di gestione.

Il Consiglio decide in merito agli atti fondamentali, stabiliti dalla legge

Il sindaco, eletto dai cittadini, è il capo del governo locale. Rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti.

Ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori, degli uffici e delle strutture del Comune.

La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. E' nominata dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto del Comune.

## PARTE II - Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

## 2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili. Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, I responsabili dei singoli uffici sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

Il Responsabile della trasparenza proporrà aggiornamenti al presente Programma, in base alle modifiche strutturali, organizzative ed alle nuove esigenze che si saranno manifestate.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza alle disposizioni in materia.

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità descritti dal Regolamento per la gestione del sito Internet comunale.

## 2.2 – Il collegamento con il Piano della servizi e il Piano anticorruzione

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato ai servizi svolti dai singoli uffici e servizi comunali.

In particolare, la pubblicità dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente ai cittadini di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo, utili al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell'attività amministrativa nel suo complesso.

A tal fine il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte del programma dei servizi svolti dal Comune, nonché oggetto di rilevazione e misurazione dell'efficacia dell'attività amministrativa.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte delle attività del Piano anticorruzione.

## 2.3 – L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte della Giunta Comunale

Il presente programma viene elaborato da parte del Responsabile della trasparenza, individuato nel Segretario comunale e presentato all'approvazione della Giunta comunale.

In seguito all'approvazione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione: «Amministrazione trasparente»



## PARTE III - Iniziative di comunicazione della trasparenza

### 3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati

Su decisione formale degli organi di indirizzo politico il Responsabile della trasparenza provvederà ad organizzare e promuovere le seguenti azioni nel triennio:

- forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche, ecc.);
- coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite o incontri pubblici.

## PARTE IV - Processo di attuazione del Programma

### 4.1 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs n. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. Essi andranno a implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet comunale, così come definita dall'allegato al D.lgs n. 33/2013.

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita dall'art. 6 del D.lgs n. 33/2013 sono i responsabili preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è dell'ufficio segreteria, che dovrà raccogliere le informazioni necessarie.

I responsabili dei servizi dovranno inoltre verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti, rilevando eventuali errori.

I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente all'art. 4 del D.lgs n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011.

### 4.2 L'organizzazione dei flussi informativi

I responsabili degli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione avranno il compito di predisporre i file e le cartelle, ai fini della pubblicazione sul sito.

Ogni responsabile di servizio individuerà la persona incaricata di predisporre questo lavoro.

Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all'art. 23 del D.lgs n. 33/2013, esse dovranno essere realizzate dai responsabili dei provvedimenti, al fine della pubblicazione da effettuare a cadenza semestrale.

In fase di prima attuazione ed in attesa di poter acquisire gli strumenti tecnici idonei, per la produzione automatica in sede di formazione del documento che contiene l'atto, sarà comunque garantita la pubblicazione integrale dei provvedimenti richiamati dall'articolo 23 del D.lgs n. 33/2013.

### 4.3 La struttura dei dati e i formati

Gli uffici che detengono l'informazione da pubblicare dovranno predisporre documenti digitali in formato PDF, pronti per la pubblicazione, ogni qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.

### 4.4 Il trattamento dei dati personali

La trasparenza necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D.lgs n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili, quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuire al funzionario responsabile dell'atto.

#### 4.5 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D.lgs n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

#### 4.6 Controlli, responsabilità e sanzioni

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull'attuazione degli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all'OIV/Nucleo di valutazione, all'organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all'Autorità Anticorruzione (CIVIT).

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla prestazione individuale dei responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra per iscritto al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L'adempimento degli obblighi

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali.